

UNIONE LOMBARDA

“TERRE di PIEVI e CASTELLI”

COPIA

DELIBERAZIONE N. 4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Dell'Unione. All'appello risultano:

GANSI GIANPAOLO	Presente
AGOSTI FAUSTO	Assente
BERTOLETTI GIANLUCA	Presente
GOFFREDI GIANFRANCO	Presente
STANGA ESTER	Assente
MALAGGI FABRIZIO	Presente
FERABOLI ELENA	Presente
PARI ODELIO ENZO	Presente
BAZZANI MARIO	Presente
POTABILI BERTANI FRANCO	Presente
BIAZZI LUCA	Presente
CAPORALI GUINDANI MATTEO	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO DELL'UNIONE Sig. PUZZI DOTT. PIETRO FERNANDO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GANSI GIANPAOLO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Seduta svolta a porte chiuse causa emergenza COVID-19

Sentita la relazione del Presidente;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PREMESSO CHE per *Bigenitorialità* si intende "il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio", sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l'Infanzia, adottata a New York nel 1989;

VISTA la convenzione sui Diritti per l'infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art.9: "Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori.

DATO ATTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica n.176/1991;

RICHIAMATA la L. n.54/2006 "*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*" che:

- Sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- Introduce il principio di bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché possa continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione ed istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia;
- Elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- Prevede che, con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino i propri diritti/doveri, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale;
Prevede altresì che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
- Estende la tutela educativa ed affettiva del bambino ai parenti con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo.

VISTO l'art.337 ter del Codice Civile il quale recita "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

VALUTATO che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità;

DATO ATTO che la L.54/2006 ed il principio di Bigenitorialità non ha ancora trovato una totale e concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori, con particolare riferimento all'ambito scolastico, come opportunamente evidenziato dalla Circolare MIUR n.5336/2015

RICHIAMATE le azioni amministrative contenute nella Circolare MIUR n.5336/2015 atte ad incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere di entrambe i genitori di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di Bigenitorialità;

CONSIDERATO che l'Unione Terre di pievi e Castelli promuove diverse iniziative atte a favorire l'attuazione del principio di Bigenitorialità;

TENUTO CONTO che l'istituzione di un Registro della Bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambe i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambe i genitori, rendendoli partecipi in misura equitativa di ogni comunicazione che lo riguarda;

VISTI altresì:

- L'art. 30 della Costituzione;
- L'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea. Diritti del minore;
- Gli art.1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n.192";
- Circolare MIUR del 2 settembre 2015;
- Protocollo spese straordinarie dei Tribunali;

VISTI i pareri favorevoli del Segretario dell'Unione e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 e astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di istituire nell'Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli il Registro della Bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 c.c.;
2. Di adottare il "*Regolamento dell'Unione per tenuta del Registro della Bigenitorialità*", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con i relativi moduli funzionali alla gestione del Registro;
3. Di attivare iniziative e atti con gli Enti/Istituzioni, che a diverso titolo partecipano alla vita del minore, con particolare attenzione alle Scuole, funzionali a promuovere il rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità, nonché a concorrere agli adempimenti connessi e conseguenti al Registro della Bigenitorialità.

Allegato alla deliberazione di C.U. n. 4 del 30-06-2020

OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'.

PARERE

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/00, PARERE in ordine alla regolarità tecnica essendo state seguite tutte le procedure previste per la specifica materia.

Torre de' Picenardi,

IL RESPONSABILE
F.to PUZZI PIETRO FERNANDO

A mente dell'art. 49, T.U.E.L. D. Lgs. 267/00, si esprime PARERE in ordine alla regolarità contabile, dandosi atto che la proposta relativa all'oggetto non presenta irregolarità rispetto alle disposizioni in materia di contabilità previste dal D. Lgs. n. 267/00 e al Regolamento di Contabilità di questo Ente.

Torre de' Picenardi,

IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Scarsato Diego

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il PRESIDENTE
F.to GIANPAOLO GANSI

Il SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to DOTT. PIETRO FERNANDO PUZZI

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questa Unione accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 08-07-2020

Il SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to DOTT. PIETRO FERNANDO PUZZI

Attesto che la presente è conforme all'originale.

Data

Il SEGRETARIO DELL'UNIONE
DOTT. PIETRO FERNANDO PUZZI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- che la presente deliberazione, pubblicata sul sito web istituzionale di questa Unione per quindici giorni consecutivi:

è diventata esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.Lgs.267/200);

Data 19-07-2020

Il SEGRETARIO DELL'UNIONE
DOTT. PIETRO FERNANDO PUZZI